

Statuti della Federazione svizzera dei patriziati e delle corporazioni

Art. 1: Nome

Sotto la denominazione "Federazione svizzera dei patriziati e delle corporazioni" FSPC è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del C.C.S.

Art. 2: Sede

La sede viene designata dal Comitato centrale.

Art. 3: Scopo

Gli scopi principali della Federazione sono:

- a. la conservazione delle istituzioni patriziali
- b. la salvaguardia degli interessi e la consulenza dei patriziati e delle corporazioni
- c. il promovimento ed il rafforzamento dello spirito confederale fra i suoi membri

Art. 4: Autonomia dei membri

I membri mantengono la loro organizzazione, la loro indipendenza e la loro autonomia. Il loro patrimonio è intangibile.

Art. 5: Membri

Possono essere ammessi nella Federazione in qualità di membri:

- a. Membri collettivi: le associazioni cantonali che raggruppano patriziati e corporazioni o altre persone giuridiche che perseguono scopi simili.
- b. Membri individuali: i singoli patriziati, le singole corporazioni o altre organizzazioni che sul piano comunale perseguono scopi simili.
- c. Membri onorari

Art. 6: Acquisto della qualità di membro

Si acquista la qualità di membro mediante domanda scritta accettata dal Comitato centrale.

Persone che si sono rese particolarmente meritevoli, su proposta del Comitato centrale, possono venir nominate membri onorari dall'assemblea generale.

Art. 7: Perdita della qualità di membro

La rinuncia a far parte della Federazione avviene mediante un preavviso scritto di almeno sei mesi da inoltrare al Comitato centrale prima della fine dell'anno amministrativo.

Saranno dichiarati esclusi dalla Federazione i membri che non avranno adempiuto agli obblighi statutari, che avranno violato norme statutarie o che avranno agito contro gli interessi della Federazione. L'assemblea generale decide sulla perdita della qualità di membro su proposta del Comitato centrale.

Art. 8: Finanziamento

Le entrate della Federazione sono costituite:

- a. dai contributi ordinari annuali
- b. da contributi straordinari, doni ed altri proventi.

Art. 9: Contributi

Il contributo ordinario annuale si calcola secondo la chiave riportata in allegato che è parte integrante dei presenti Statuti.

L'assemblea generale può decidere la riscossione di un contributo speciale per l'adempimento di compiti straordinari della Federazione.

Art. 10: Responsabilità

E' esclusa qualsiasi responsabilità dei membri per gli impegni della Federazione.

Art. 11: Organi

Gli organi della Federazione sono:

- A. l'assemblea generale
- B. il Comitato centrale
- C. la Commissione di revisione dei conti.

A. L'assemblea generale

Art. 12: Composizione – Diritto di voto

L'assemblea è la riunione dei rappresentanti dei membri collettivi e individuali.

Nell'assemblea hanno diritto di voto:

- a. i membri collettivi con un voto ciascuno, più un voto supplementare ogni quota die fr. 1'000.- e frazione di essa.
- b. i membri individuali con un voto ciascuno

In caso di parità dei voti, il presidente decide.

Nomine e votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che l'assemblea decida il voto segreto.

Art. 13: Funzionamento

L'assemblea generale si riunisce una volta all'anno. Essa può essere convocata anche quando un quinto dei voti o almeno quattro federazioni cantonali presentano al Comitato centrale una domanda scritta motivata.

L'assemblea viene convocata mediante avviso scritto con l'ordine delle trattande almeno un mese prima della riunione. Le proposte di membri che devono venir trattate dall'assemblea generale sono da inoltrare al Comitato centrale almeno due mesi prima con scritto motivato.

Ogni assemblea generale convocata a norma degli statuti è valida.

Art. 14: Competenza

All'assemblea spetta:

- a. l'approvazione della gestione annuale e lo scarico al Comitato centrale
- b. la nomina del Comitato centrale, del presidente e della Commissione di revisione dei conti
- c. la modifica degli statuti
- d. lo scioglimento della Federazione
- e. la designazione del luogo della prossima assemblea generale
- f. deliberazione su tutti gli oggetti proposti dal Comitato centrale

L'assemblea decide a maggioranza dei votanti, salvo nei casi c) e d), per i quali è richiesta la maggioranza dei due terzi.

B. Il Comitato centrale

Art. 15: Composizione – Competenze

Il Comitato centrale è composto di un presidente e di al massimo quattordici membri scelti tenendo in considerazione le diverse parti del Paese e resta in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato centrale rappresenta la Federazione verso terzi. Esso stabilisce il diritto di firma ed ha la facoltà di designare una segreteria, come pure Commissioni per lo studio di determinati problemi. Esso esercita tutte le funzioni che la legge o gli statuti non riservano ad altro organo sociale.

Art. 16: Deliberazioni – Indennità

Il Comitato centrale può deliberare validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi membri. Esso può deliberare anche in via di circolazione.

I suoi membri ricevono una indennità di trasferta ed una diaria fissata dal Comitato centrale.

La segreteria è sottoposta al Comitato centrale e redige i verbali, sbriga la corrispondenza e attende alla contabilità.

La gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

C. La Commissione di revisione dei conti

Art. 17: Composizione – Competenze

La Commissione di revisione dei conti è composta di due membri e di un supplente, che sono nominati per la durata di quattro anni. Essa presenta un rapporto scritto all'assemblea generale.

Art. 18: Scioglimento – Destinazione del patrimonio

Nel caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad una o più istituzioni aventi scopi di pubblica utilità similari da designarsi dall'assemblea generale.

Art. 19: Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 13 giugno 2003 e sostituiscono quelli approvati il 14 maggio 1982 a Sarnen ed ogni modifica successiva.

Federazione svizzera dei patriziati e delle corporazioni

Il presidente:

Dr. Rudolf Grüninger

Il segretario:

Andreas Hubacher